



## COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

**Ufficio del Sindaco**

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

**Atzara, 04/05/2020 - Prot. n. 2647**

### **ORDINANZA N. 11/2020 – STATO DI EMERGENZA COVID19 – REGOLAMENTAZIONE APERTURA MERCATINO SETTIMANALE, CIMITERO, PARCHI E AREE PUBBLICHE**

#### **IL SINDACO**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 24 marzo 2020, n. 127; 3 aprile 2020 n. 145;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTE:

- Le Ordinanze n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio della Presidenza;
- La Circolare del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA UFFICIO 5 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE – Prot. N. 0005443-22/02/2020;
- I DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 2020, 4 MARZO 2020, 8 MARZO 2020, 11 MARZO 2020, 22 MARZO 2020, 25 MARZO 2020, 1° APRILE 2020, 10 APRILE, 26



## COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

**Ufficio del Sindaco**

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

APRILE 2020 contenenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26 Aprile 2020 che prevede che *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”*;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera ee) del DPCM 26 Aprile 2020 che prevede che *“restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”*;

VISTO l'art. 13 dell'Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza n. 20 del 2 Maggio 2020 che prevede che *“È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti”*;

VISTO l'art. 2, comma 4 del DPCM 26 Aprile 2020 che prevede che *“E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”*;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del DPCM 26 Aprile 2020 che prevedono che:

*“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*;

*“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

VISTO l'art. 3 dell'Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza n. 20 del 2 Maggio 2020 che prevede che *“È consentito – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). I Sindaci, in relazione alla capacità del Comune di assicurare con proprie risorse le relative attività di vigilanza, possono con Ordinanza modificare gli orari di apertura degli anzidetti spazi pubblici del rispettivo territorio. I Sindaci possono, altresì, disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;

VISTO l'art. 30 dell'Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza n. 20 del 2 Maggio 2020 che prevede che *“I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri,*

COMUNE DI ATZARA - VIA VITTORIO EMANUELE N. 37 - 08030 ATZARA (NU)

TEL: 0784-65205 - PEC: [protocollo@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.atzara.nu.it) - EMAIL: [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it)



## COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

**Ufficio del Sindaco**

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

*garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale”.*

RITENUTO di consentire l'apertura del cimitero comunale a condizione dell'adozione da parte dei visitatori di misure tali da evitare assembramento, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell'emergenza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

PER quanto detto in precedenza;

### ORDINA

- a) A partire dal 6 Maggio 2020 e sino a successivi provvedimenti, il cimitero resterà aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. All'interno del cimitero:
  - È fatto obbligo di accedere solo con idonei DPI (mascherina) e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone al fine di evitare ogni tipo di contatto che possa costituire motivo di assembramento;
  - È fatto obbligo di non sostare all'interno per più di 20 minuti;
  - Non è consentito alla stessa persona di accedervi per più di una volta al giorno;
  - Non è consentita la presenza contemporanea di fronte a una tomba di più di due persone per evitare che si formino assembramenti.
  - Le persone non autosufficienti possono essere in compagnia di un accompagnatore, purché siano entrambi dotati dei presidi DPI idonei e mantengano il più possibile la distanza di sicurezza.
- b) In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile le cerimonie funebri devono svolgersi preferibilmente all'aperto, alla presenza di massimo 15 congiunti, i quali hanno l'obbligo di indossare le protezioni personali e di rispettare le regole sul distanziamento che deve essere di minimo un metro e comunque tale da evitare che si formino assembramenti.
- c) Durante il Mercato settimanale del Lunedì è consentita esclusivamente la vendita al dettaglio dei prodotti di generi alimentari, nonché le attività dei prodotti del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare. L'accesso al mercato sarà monitorato dal Nucleo di Protezione civile di Atzara coadiuvata dalla locale Polizia Municipale. I cittadini dovranno accedere ai punti vendita autorizzati solo con idonei DPI e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. Gli esercizi di somministrazione autorizzati dovranno essere dotati di tutti i presidi DPI come previsto dalla normativa vigente e mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche igienizzanti.
- d) L'accesso ad aree e parchi pubblici è consentito dalle 9.00 alle 19.00. All'interno non sono consentite attività ludiche, ricreative e forme di assembramenti. È vietato l'utilizzo dei giochi per i bambini, e degli altri spazi dediti ai giochi per adulti. All'interno delle suddette aree è fatto obbligo di accedere solo con idonei DPI (mascherina) e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone al



## COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

### Ufficio del Sindaco

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)

C.F. e P.IVA 00162890917

Tel. 0784/65205 Mail - [sindaco@comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@comune.atzara.nu.it) – PEC [sindaco@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:sindaco@pec.comune.atzara.nu.it)

fine di evitare ogni tipo di contatto. I minori che accedono ad aree e parchi pubblici devono essere sempre accompagnati da un congiunto maggiorenne. I bambini fino a 6 anni non hanno l'obbligo di indossare la mascherina.

Per tutto ciò che non viene contemplato nel presente provvedimento valgono le disposizioni stabilite dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020.

Alla Polizia municipale e alle Forze dell'ordine è demandato il compito di vigilare sulle citate prescrizioni e su quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020.

Agli Uffici Comunali competenti si dà incarico di predisporre opportuna cartellonistica da affiggere negli ingressi del cimitero e nelle aree e parchi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line;

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia a:

Ufficio di Polizia Municipale – Sede;

Al Comando della Stazione Carabinieri di Atzara;

All'UTG – Prefettura di Nuoro;

Al Nucleo di Protezione Civile di Atzara.

Il Sindaco – Dott. Alessandro Corona

